

Allegato A - Schema di Protocollo d'intesa C.R.I.U.V.

PROTOCOLLO D'INTESA

per il funzionamento del

Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.R.I.U.V.)

FRA

la Regione Campania, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione regionale, nel prosieguo del presente atto denominata "Regione";

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, rappresentata dal Direttore del Dipartimento pro tempore, a tanto autorizzato dai competenti organi dipartimentali, secondo l'ordinamento interno dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, nel prosieguo del presente atto denominata "Università";

l'Azienda Sanitaria Locale _____, individuata quale Azienda Sanitaria Locale ospitante ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del ____ e/o degli atti di coordinamento adottati dalla Direzione Generale competente prima della sottoscrizione del presente Protocollo, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, nel prosieguo del presente atto denominata "ASL ospitante";

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, nel prosieguo denominato "IZSM";

di seguito congiuntamente denominate le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", attribuisce rilievo pubblico alle attività di tutela degli animali di affezione, prevenzione del randagismo e gestione sanitaria degli animali senza padrone;
- b) la legge regionale 24 novembre 2001, n. 16, recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali competenze in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive, controllo demografico, gestione sanitaria, primo soccorso e pronto soccorso degli animali senza padrone;
- c) con deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 30 dicembre 2009 è stato istituito il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, denominato C.R.I.U.V., con sede operativa presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell'ASL Napoli 1 Centro;
- d) è emersa l'esigenza di aggiornare e rinnovare il suddetto Protocollo, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e organizzativo, nonché di assicurare il coinvolgimento coordinato delle Aziende Sanitarie Locali competenti;
- e) la medesima deliberazione ha individuato il C.R.I.U.V. quale struttura regionale di riferimento finalizzata a garantire supporto specialistico alle Aziende Sanitarie Locali in materia di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, gestione sanitaria degli animali senza padrone, epidemiologia applicata al sinantropismo, formazione, informazione e ricerca applicata;
- f) con deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 14 dicembre 2010 è stata prevista la realizzazione del Polo Integrato finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie ad elevata complessità, nonché allo

- sviluppo della didattica e della ricerca applicata nei settori della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria;
- g) in data 4 maggio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che prevede l'operatività del Polo Integrato attraverso Centri di Riferimento Regionali istituiti dalla Giunta Regionale;
 - h) con deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del ____ sono stati approvati gli schemi aggiornati dei Protocolli d'intesa dei Centri di Riferimento Regionali veterinari del Polo Integrato;
 - i) con la medesima deliberazione la Regione Campania ha preso atto dell'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025 e ha individuato il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale della Campania nel dirigente medico veterinario responsabile pro tempore della U.O.S. 204.01.02 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria";
 - j) la medesima deliberazione ha individuato la U.O.S. 204.01.02 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" quale struttura organizzativa regionale di supporto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fatti salvi i livelli di responsabilità, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza delle strutture regionali sovraordinate;
 - k) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza, includendo, nell'ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, attività afferenti alla sanità animale, alla sorveglianza epidemiologica, alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive e diffuse degli animali;
 - l) il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo in materia di sanità animale;
 - m) il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e negli ambiti di competenza delle Autorità competenti;
 - n) il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, nonché la normativa attuativa vigente, disciplinano la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo;
 - o) la normativa vigente attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali le competenze operative in materia di sanità pubblica veterinaria e sanità animale, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
 - p) la complessità delle attività connesse alla prevenzione, sorveglianza, controllo e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici richiede l'impiego coordinato di competenze specialistiche, tecnologie avanzate, modelli organizzativi integrati e supporto tecnico-scientifico;
 - q) talune attività rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza sono caratterizzate da elevata complessità e richiedono forme coordinate di supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali;
 - r) con deliberazione della Giunta Regionale n. 351 del 7 luglio 2022 è stato approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, composto dal Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Campania e dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania;
 - s) al funzionamento del C.R.I.U.V. partecipano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, la Regione Campania, l'ASL ospitante, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
 - t) il C.R.I.U.V. opera esclusivamente quale modalità organizzativa tecnico-funzionale di supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania, senza esercizio di funzioni sostitutive, autoritative, ispettive o sanzionatorie;
 - u) le attività diagnostiche di laboratorio restano di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
 - v) le attività del Centro sono svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dalla Regione Campania con propri atti di programmazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici provvedimenti regionali;

- w) sussiste l'esigenza di assicurare uniformità, coordinamento, efficacia ed omogeneità delle attività sul territorio regionale, garantendo altresì il raccordo istituzionale, la tracciabilità dei processi e la prevenzione di sovrapposizioni o duplicazioni di interventi;
- x) il presente Protocollo disciplina esclusivamente il C.R.I.U.V. e non modifica competenze, funzioni, assetti o attività degli altri Centri di Riferimento Regionali;
- y) il Centro opera in coordinamento con gli altri Centri di Riferimento Regionali e con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
- z) gli obiettivi, le attività e le modalità organizzative del C.R.I.U.V. sono definiti in coerenza con gli atti istitutivi regionali e con i documenti tecnico-operativi eventualmente allegati agli stessi;
- aa) con deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 18 ottobre 2023 è stato approvato il Disciplinare per il controllo della specie cinghiale in Campania, demandando alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli adempimenti consequenziali, ferma restando la necessità di raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute per i profili di sanità pubblica veterinaria.

{) le Parti intendono disciplinare, con il presente Protocollo, la governance, le modalità di attivazione delle attività, i limiti funzionali, le responsabilità, gli aspetti finanziari e le modalità di monitoraggio e controllo. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto, natura giuridica e finalità del C.R.I.U.V.

- a) Il presente Protocollo disciplina l'assetto organizzativo e funzionale del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale, denominato C.R.I.U.V., quale modalità organizzativa tecnico-funzionale di supporto al Servizio Sanitario Regionale, priva di autonoma soggettività giuridica e non costituente struttura organizzativa autonoma, centro di imputazione giuridica o centro di costo autonomo.
- b) Il presente Protocollo disciplina esclusivamente forme di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici per attività di interesse comune e non costituisce affidamento di servizi, forniture o lavori, né instaura rapporti sinallagmatici tra prestazioni. La sottoscrizione del presente Protocollo non attribuisce alle Parti diritti a compensi, corrispettivi, rimborsi, finanziamenti, posizioni di esclusiva o prerogative negoziali autonome, salvo quanto eventualmente previsto da successivi e specifici atti regionali di programmazione, assegnazione, autorizzazione, impegno e liquidazione, adottati nel rispetto della normativa vigente.
- c) Il C.R.I.U.V. opera al fine di assicurare supporto specialistico alle attività in materia igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, gestione sanitaria degli animali senza padrone, pronto soccorso veterinario pubblico, sinantropismo, sorveglianza epidemiologica e ricerca applicata, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.
- d) Il C.R.I.U.V. opera esclusivamente quale modalità organizzativa tecnico-funzionale di supporto tecnico-scientifico e operativo, senza esercizio di funzioni sostitutive o surrogatorie rispetto alle Aziende Sanitarie Locali, né assunzione di competenze gestionali, amministrative, contabili, negoziali, autoritative, ispettive o sanzionatorie proprie delle medesime.
- e) Il C.R.I.U.V. non è dotato di autonoma soggettività giuridica e non dispone di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, negoziale o gestionale.
- f) Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma, ufficio autonomo, centro di imputazione giuridica né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie. Ogni attività avente rilevanza esterna, ogni impiego di risorse e ogni iniziativa comunicativa o convenzionale devono essere preventivamente ricondotti alla programmazione e all'autorizzazione regionale, nei limiti di quanto previsto dal presente Protocollo.
- g) Il C.R.I.U.V. opera nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Le finalità del C.R.I.U.V. sono orientate a:

- assicurare uniformità degli indirizzi tecnico-operativi e omogeneità delle attività sul territorio regionale;
- fornire supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania nelle attività di prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
- contribuire allo sviluppo, implementazione e integrazione dei sistemi informativi regionali e delle banche dati di settore, anche in raccordo con l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare e con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario;
- supportare la gestione di eventi straordinari ed emergenziali di sanità animale, assicurando attività di supporto tecnico-operativo e specialistico nei limiti della programmazione regionale;
- promuovere la ricerca scientifica applicata, la formazione, l'aggiornamento professionale e l'informazione tecnico-scientifica in materia di sanità animale;
- supportare la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali nella definizione di indirizzi, procedure, protocolli operativi e strumenti di omogeneizzazione delle attività territoriali;
- favorire il raccordo tecnico-scientifico tra Regione, Aziende Sanitarie Locali, Università, IZSM e altri soggetti istituzionalmente competenti.

Articolo 2 – Definizioni e ambito territoriale

a) Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- “Regione”: la Regione Campania - Direzione Generale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica veterinaria;
- “RSV”: il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale della Campania, individuato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e dell'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025, nel dirigente medico veterinario responsabile pro tempore della U.O.S. 204.01.02 “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”, ovvero nel diverso soggetto eventualmente individuato con successivo atto regionale;
- “Struttura di supporto del RSV”: la U.O.S. 204.01.02 “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”, quale struttura organizzativa regionale di supporto al RSV, nei limiti dell'assetto organizzativo regionale vigente;
- “C.R.I.U.V.”: il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria;
- “Aziende Sanitarie Locali” o “AA.SS.LL.”: le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania;
- “ASL ospitante”: l'Azienda Sanitaria Locale presso cui è incardinata la sede operativa e/o la Direzione Tecnica del C.R.I.U.V., individuata prima della sottoscrizione del presente Protocollo secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale di approvazione dello schema;
- “IZSM”: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- “Università”: l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;

- “OERV”: l’Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario, ovvero altra struttura regionale equivalente con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l’analisi epidemiologica, il monitoraggio e l’elaborazione dati;
 - “ORSA”: l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare, ovvero altra struttura regionale equivalente con funzioni di supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza;
 - “Richiesta”: ogni istanza di supporto tecnico-specialistico o di intervento operativo indirizzata al C.R.I.U.V.;
 - “Autorità competenti”: le Aziende Sanitarie Locali e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, sanità animale, controllo ufficiale, vigilanza o accertamento.
- b) L’ambito territoriale di operatività del C.R.I.U.V. coincide con l’intero territorio della Regione Campania.
 - c) Le attività del C.R.I.U.V. sono svolte in coerenza con la programmazione regionale, secondo le priorità definite dalla Regione e in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie Locali.
 - d) Restano escluse dall’ambito del presente Protocollo le attività proprie di altri Centri di Riferimento Regionali, salvo specifici accordi autorizzati dalla Regione Campania.

Articolo 3 – Governance, indirizzo e coordinamento regionale

- a) La Regione Campania esercita, per il tramite della Direzione Generale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica veterinaria, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività del C.R.I.U.V., assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con gli atti di indirizzo vigenti.
- b) Il coordinamento tecnico-funzionale delle attività del Centro è assicurato dalla Direzione Generale competente, dal Settore regionale competente in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria e dal RSV, secondo l’assetto organizzativo regionale vigente e nei limiti delle rispettive attribuzioni.
- c) Le funzioni del RSV nell’ambito del presente Protocollo hanno natura di raccordo, impulso, coordinamento tecnico-veterinario, monitoraggio e supporto alla programmazione regionale e non comportano deroga alle competenze amministrative, gestionali, provvedimentali, contabili e di controllo attribuite dalla normativa vigente alla Direzione Generale, al Settore regionale competente, alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti istituzionalmente competenti.
- d) Al fine di garantire il raccordo istituzionale e l’armonizzazione delle attività, è istituito il Tavolo tecnico di coordinamento del C.R.I.U.V., con funzioni di pianificazione, indirizzo tecnico-operativo, monitoraggio e verifica.

Il Tavolo tecnico di coordinamento è composto da:

- il RSV, o suo delegato, che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Generale regionale competente;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ospitante, o suo delegato;
- il Direttore Tecnico del C.R.I.U.V.;
- il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, o suo delegato;
- il Direttore Generale dell’IZSM, o suo delegato;

- eventuali ulteriori componenti o esperti individuati dalla Regione in relazione a specifiche esigenze, senza diritto a compensi aggiuntivi.
- e) Il Tavolo opera secondo le modalità definite dalla Regione Campania e assicura il raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti.
- f) La partecipazione al Tavolo non comporta compensi, gettoni, rimborsi o altri oneri ulteriori, salvo diversa disposizione normativa.

Articolo 4 – Direzione tecnica e organizzazione operativa

- a) La Direzione Tecnica del Centro è affidata a un Dirigente Medico Veterinario afferente al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ospitante, individuato dal Direttore Generale della medesima Azienda secondo le procedure organizzative interne, previa condivisione con il RSV e in coerenza con gli indirizzi regionali.
- b) Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo da parte degli enti interessati, il Direttore Generale dell'ASL ospitante provvede alla designazione del Direttore Tecnico e ne assicura la tempestiva comunicazione alla Regione Campania e al RSV.
- c) In caso di vacanza, cessazione o sostituzione dell'incarico, il Direttore Generale dell'ASL ospitante provvede alla nuova designazione con le medesime modalità, assicurando la continuità operativa del C.R.I.U.V. e la tempestiva comunicazione alla Regione Campania e al RSV.

Il Direttore Tecnico:

- assicura l'attuazione delle direttive e della programmazione regionale;
- coordina il personale e le attività operative del C.R.I.U.V.;
- garantisce la tracciabilità delle attività svolte, nonché la produzione di report e la rendicontazione;
- cura l'istruttoria tecnica delle richieste e il raccordo con il RSV;
- assicura il supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali nelle attività connesse alla prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
- supporta, su richiesta delle Autorità competenti, la gestione di problematiche complesse in ambito sanitario, epidemiologico e di sanità animale;
- assicura il coordinamento tecnico-operativo delle attività del Centro in caso di eventi straordinari o emergenziali, nei limiti delle competenze attribuite;
- collabora con gli Uffici regionali competenti, con l'Università e con l'IZSM per la realizzazione delle attività programmate;
- predispose i report di monitoraggio e la relazione annuale delle attività.

Il Direttore Tecnico opera:

- con dipendenza giuridica, amministrativa e contabile dall'ASL ospitante;
- in raccordo funzionale con la Regione Campania, per il tramite del RSV, limitatamente alle attività disciplinate dal presente Protocollo e nel rispetto degli atti di indirizzo regionali.

I responsabili delle eventuali aree funzionali sono individuati dall'ASL ospitante, su proposta del Direttore Tecnico, sentito il RSV, nel rispetto della programmazione regionale.

Articolo 5 – Attività istituzionali e articolazione operativa del C.R.I.U.V.

1. Il C.R.I.U.V., nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali quali Autorità competenti, svolge attività di:
 - a) supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali in materia di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, gestione sanitaria degli animali senza padrone e pronto soccorso veterinario pubblico;
 - b) supporto diagnostico, clinico e chirurgico di elevata specialità, in regime di ricovero, per cani e gatti senza padrone e, ove previsto, per altre specie animali sinantropiche o inurbate;
 - c) sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle popolazioni animali senza padrone, sinantropiche e inurbate;
 - d) analisi del rischio e supporto tecnico alla programmazione regionale in materia di igiene urbana veterinaria e prevenzione del randagismo;
 - e) supporto alla gestione di eventi straordinari ed emergenziali in ambito sanitario, epidemiologico e di igiene urbana veterinaria;
 - f) ricerca applicata, sviluppo di modelli operativi e innovazione tecnologica in materia di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, sinantropismo e rapporto uomo-animale-ambiente;
 - g) formazione, aggiornamento professionale e informazione rivolta al personale del Servizio Sanitario Regionale, agli operatori istituzionali e agli operatori del settore;
 - h) supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse.
2. Le attività del C.R.I.U.V.:
 - a) sono svolte esclusivamente in funzione di supporto tecnico-scientifico e operativo;
 - b) non comportano esercizio di funzioni autoritative, ispettive, sanzionatorie o di controllo ufficiale, che restano in capo alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti individuati dalla normativa vigente;
 - c) sono realizzate nell'ambito delle strutture e sotto la responsabilità organizzativa e sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti o degli altri Enti istituzionalmente competenti;
 - d) non sostituiscono le attività di primo livello assistenziale che restano in capo ai Servizi veterinari territorialmente competenti.
3. Il C.R.I.U.V. opera sulla base di un programma di attività definito dalla Regione Campania, che comprende, in particolare:
 - a) monitoraggio delle problematiche e dei rischi correlati alla presenza di animali senza padrone, animali sinantropi e popolazioni animali inurbate;
 - b) sviluppo e applicazione di modelli innovativi e strumenti tecnici per la gestione sanitaria degli animali senza padrone e per la prevenzione del randagismo;
 - c) supporto tecnico alla definizione di indirizzi regionali, procedure, protocolli operativi e strumenti di omogeneizzazione delle attività territoriali;
 - d) supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse;

- e) promozione e sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzate all'individuazione, prevenzione e gestione dei rischi sanitari, zoonosici, tossicologici e ambientali;
 - f) realizzazione di attività formative e di aggiornamento per operatori sanitari, operatori istituzionali e operatori del settore;
 - g) promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla collettività, anche finalizzate all'incentivazione delle adozioni responsabili.
4. Le attività del C.R.I.U.V. sono articolate in Aree operative funzionali, prive di autonomia gestionale e organizzativa, coordinate dal Direttore Tecnico e definite nel rispetto della programmazione regionale.
5. Il Centro si articola nelle seguenti Aree:

A) Area "Attività sanitarie di elevata specialità di supporto alle Aziende Sanitarie Locali per gli animali senza padrone"

Sede operativa: _____

L'Area assicura supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali per l'erogazione di prestazioni diagnostiche, cliniche e chirurgiche di elevata specialità, in regime di ricovero, a favore di cani e gatti senza padrone e, ove previsto, di altre specie animali sinantropiche o inurbate.

In particolare:

- a) supporta le Aziende Sanitarie Locali per l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso veterinario pubblico e primo soccorso presso canili pubblici, nei limiti della programmazione regionale e delle autorizzazioni ricevute;
- b) assicura supporto diagnostico e clinico-chirurgico specialistico per gli animali senza padrone provenienti dal territorio regionale, secondo criteri di priorità definiti dalla Regione;
- c) contribuisce allo sviluppo e all'applicazione di protocolli di gestione sanitaria di cani e gatti senza padrone, orientati alla tutela del benessere animale e al contenimento della spesa pubblica;
- d) supporta la gestione tecnica di casi sanitari complessi;
- e) garantisce la raccolta e la tracciabilità dei dati sanitari relativi alle attività svolte;
- f) promuove l'omogeneizzazione delle procedure operative a supporto delle Aziende Sanitarie Locali.

B) Area "Benessere animale, epidemiologia applicata al sinantropismo e rapporto uomo-animale-ambiente"

Sede operativa: _____

L'Area assicura supporto tecnico-scientifico in materia di benessere animale, sinantropismo, sorveglianza epidemiologica e analisi del rischio connesso alla presenza di animali senza padrone, animali sinantropi e popolazioni animali inurbate.

In particolare:

- a) contribuisce all'identificazione delle cause di morte di cani, gatti e popolazioni sinantropiche, nei limiti delle competenze istituzionali e in raccordo con l'IZSM per i profili laboratoristici;
- b) supporta la degenza sanitaria di volatili e altri animali sinantropici per approfondimenti di tipo epidemiologico, ove previsti e autorizzati;
- c) raccoglie, elabora e analizza dati sanitari ed epidemiologici utili alla programmazione regionale;

- d) supporta la valutazione del ruolo degli animali senza padrone, domestici, sinantropi e selvatici quali possibili indicatori biologici di criticità sanitarie, ambientali o zoonosiche;
- e) contribuisce alla mappatura delle aree con particolari problematiche sanitarie, zoonosiche, tossicologiche o ambientali, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi regionali;
- f) collabora con l'OERV e con le altre strutture regionali competenti per l'analisi epidemiologica e il monitoraggio;
- g) promuove modelli di gestione del rischio applicabili alle diverse realtà territoriali della Regione.
- h) supporta, su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e previa autorizzazione regionale, la gestione tecnico-sanitaria di animali vaganti problematici, ivi inclusi animali feriti, incidentati, morsicatori, aggressivi, non socializzati, inselvaticati o comunque coinvolti in situazioni di rischio sanitario, di benessere animale o di potenziale criticità per il rapporto uomo-animale-ambiente;
- i) fornisce supporto specialistico per la valutazione clinica, sanitaria, comportamentale ed epidemiologica degli animali di cui alla lettera precedente, nonché per la definizione di indicazioni operative relative a cattura, contenimento, trasporto, ricovero, osservazione sanitaria, identificazione, tracciabilità e destinazione presso le strutture competenti, nel rispetto delle attribuzioni delle Aziende Sanitarie Locali, dei Comuni e degli altri soggetti istituzionalmente competenti;
- j) contribuisce alla predisposizione di protocolli operativi, procedure tecniche e percorsi di gestione integrata degli animali vaganti problematici, al fine di assicurare uniformità di intervento sul territorio regionale, tutela del benessere animale, sicurezza degli operatori e corretta gestione sanitaria dei casi complessi.

Le attività di cui alla presente Area non comportano attribuzione al C.R.I.U.V. di funzioni autonome di cattura, custodia, vigilanza, polizia amministrativa, pubblica sicurezza o adozione di provvedimenti autoritativi, che restano in capo alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni, agli organi di polizia locale e agli altri soggetti competenti secondo la normativa vigente.

C) Area "Formazione, informazione e ricerca applicata"

L'Area svolge attività trasversali di formazione, informazione e ricerca applicata a supporto delle attività del C.R.I.U.V.

In particolare:

- a) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale in materia di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo e gestione sanitaria degli animali senza padrone;
- b) predispone materiali informativi, didattici e divulgativi;
- c) supporta attività di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione, nei limiti delle autorizzazioni regionali;
- d) promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione del randagismo e all'incentivazione delle adozioni responsabili;
- e) sviluppa progetti di ricerca applicata in materia di prevenzione del randagismo, igiene urbana veterinaria, sinantropismo e rapporto uomo-animale-ambiente;

- f) supporta lo studio di modelli operativi per attività e interventi assistiti con animali, nei limiti della normativa vigente e della programmazione regionale;
- g) favorisce l'integrazione tra attività sanitarie, ricerca, formazione e informazione.

6. Le attività del C.R.I.U.V.:

- a) sono svolte dall'ASL Napoli 1 Centro presso la sede operativa del Presidio Ospedaliero Veterinario, nonché, ove previsto, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
- b) si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'IZSM e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ciascuno per le rispettive competenze;
- c) sono attivate nel rispetto delle modalità di autorizzazione, coordinamento e tracciabilità previste dal presente Protocollo.

D) Area "Supporto tecnico-sanitario, monitoraggio e raccordo operativo per la gestione della specie cinghiale in Campania"

L'Area assicura supporto tecnico-specialistico alla Regione Campania, alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti istituzionalmente competenti nelle attività connesse alla gestione sanitaria, al monitoraggio e al controllo della specie cinghiale sul territorio regionale, con particolare riferimento ai profili di sanità pubblica veterinaria, prevenzione della Peste Suina Africana, sorveglianza epidemiologica, sicurezza alimentare e tutela del rapporto uomo-animale-ambiente.

Le attività dell'Area sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ambiti Territoriali di Caccia, agli Enti Parco, alle Riserve Naturali e agli altri soggetti competenti, senza esercizio di funzioni sostitutive, autoritative, gestionali o provvedimentali.

In particolare, l'Area:

- a) fornisce supporto tecnico-sanitario alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e, per i profili di rispettiva competenza, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'attuazione degli strumenti regionali di pianificazione relativi alla specie cinghiale;
- b) supporta, su richiesta e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, i Gruppi Operativi Territoriali, le U.O.S. provinciali competenti, gli Ambiti Territoriali di Caccia, gli Enti Parco, le Riserve Naturali e le Aziende Sanitarie Locali nelle attività di pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di contenimento, cattura e abbattimento selettivo della specie cinghiale;
- c) assicura supporto tecnico-operativo e sanitario alle attività di cattura mediante dispositivi autorizzati, quali chiusini mobili, sistemi tipo Pig Brig o altri strumenti previsti dagli atti regionali vigenti, ferma restando la titolarità delle attività in capo ai soggetti competenti;
- d) contribuisce al monitoraggio degli abbattimenti selettivi, delle catture e delle attività di contenimento, anche ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi programmati e della predisposizione della relativa reportistica tecnica;
- e) supporta le Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle competenze sanitarie e delle autorizzazioni ricevute, nelle attività connesse alla gestione sanitaria dei suidi selvatici, inselvaticiti o rinvenuti sul territorio, nonché negli interventi che richiedano specifico

supporto veterinario, ivi compresa la telenarcosi, ove prevista dagli atti regionali e dalla normativa vigente;

- f) contribuisce, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali, l'IZSM e le strutture regionali competenti, alla sorveglianza passiva e alla ricerca attiva delle carcasse nelle aree soggette e non soggette a restrizione per Peste Suina Africana, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- g) raccoglie, elabora e analizza, secondo le modalità definite dalla Regione Campania, i dati relativi a catture, abbattimenti, rinvenimento di carcasse, danni da fauna selvatica, sinistri stradali, sorveglianza epidemiologica e altri indicatori rilevanti;
- h) contribuisce all'implementazione delle banche dati regionali e alla predisposizione di report tecnici, cruscotti informativi e strumenti di monitoraggio a supporto della programmazione regionale;
- i) supporta, per i profili tecnico-sanitari di competenza, la formazione di cacciatori formati, bioregolatori, coadiutori, operatori faunistici e altri soggetti coinvolti nelle attività di gestione della specie cinghiale;
- j) collabora alla predisposizione di linee guida, procedure operative, materiali formativi e strumenti tecnici per l'applicazione uniforme delle misure regionali;
- k) fornisce supporto tecnico alla filiera della selvaggina esclusivamente per i profili igienico-sanitari, di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare, nel rispetto delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali, dell'IZSM e degli altri soggetti competenti.

Le attività dell'Area sono svolte esclusivamente nell'ambito della programmazione regionale, previa autorizzazione della Regione Campania, e non comportano attribuzione al C.R.I.U.V. di funzioni amministrative, gestionali, provvedimentali, autorizzative, ispettive o sanzionatorie in materia faunistico-venatoria, agricola, ambientale o di protezione civile.

- a) Il C.R.I.U.V. opera a supporto delle Aziende Sanitarie Locali, senza esercizio di poteri sostitutivi e senza interferire con le responsabilità gestionali, organizzative, sanitarie e decisionali attribuite alle medesime.
- b) L'attivazione delle attività del C.R.I.U.V. avviene esclusivamente previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del RSV, salvo quanto già previsto nel programma annuale approvato.
- c) Gli interventi del C.R.I.U.V. sono attivati:
 - su richiesta formale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
 - su disposizione della Regione Campania, per il tramite del RSV;
 - nell'ambito della programmazione regionale;
 - in presenza di esigenze straordinarie o emergenziali riconosciute dalla Regione Campania.
- d) L'attivazione e l'esecuzione degli interventi avvengono nel rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e secondo le modalità di coordinamento definite dal presente Protocollo.
- e) In caso di attività svolte sul territorio, la responsabilità organizzativa e sanitaria resta in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Articolo 7 - Ruolo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dell'Università

- a) L'IZSM, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicura supporto tecnico-scientifico, diagnostico, laboratoristico, epidemiologico e metodologico alle attività del C.R.I.U.V.

- b) Resta ferma la competenza dell'IZSM per le attività diagnostiche di laboratorio.
- c) L'IZSM non esercita funzioni di indirizzo, coordinamento o gestione del C.R.I.U.V., che restano attribuite alla Regione Campania secondo quanto previsto dal presente Protocollo.
- d) L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite del Dipartimento competente, assicura supporto scientifico, formativo e di ricerca applicata alle attività del C.R.I.U.V., favorendo lo sviluppo di protocolli operativi, percorsi formativi e iniziative di ricerca applicata.
- e) Le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti e secondo le modalità di autorizzazione e coordinamento previste dal presente Protocollo.

Articolo 8 - Assenza di autonomia e limiti all'attività negoziale

- a) Il C.R.I.U.V. è privo di autonoma soggettività giuridica e non è dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale o negoziale.
- b) Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma, ufficio autonomo, centro di imputazione giuridica né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie. Ogni attività avente rilevanza esterna, ogni impiego di risorse e ogni iniziativa comunicativa o convenzionale devono essere preventivamente ricondotti alla programmazione e all'autorizzazione regionale, nei limiti di quanto previsto dal presente Protocollo.
- c) Esso opera esclusivamente quale modalità tecnico-operativa funzionale del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania.
- d) È fatto espresso divieto al C.R.I.U.V., nonché ai soggetti che operano a qualsiasi titolo nell'ambito del medesimo, di porre in essere attività aventi rilevanza esterna, salvo preventiva autorizzazione scritta della Regione Campania.

In particolare, è vietato:

- stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati;
 - assumere obbligazioni, impegni di spesa o comunque determinare oneri diretti o indiretti a carico della Regione Campania, delle Aziende Sanitarie Locali o di terzi;
 - adottare atti, dichiarazioni o comunicazioni aventi rilevanza esterna in nome e per conto della Regione Campania;
 - rilasciare pareri ufficiali, attestazioni o certificazioni non espressamente richiesti o autorizzati dalla Regione Campania o dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - attivare, gestire o utilizzare siti web, piattaforme digitali, canali informativi o profili social riconducibili al C.R.I.U.V. senza autorizzazione regionale.
- e) Le attività poste in essere in violazione del presente articolo non producono effetti nei confronti della Regione Campania e restano nella responsabilità esclusiva dei soggetti che le hanno adottate.

Articolo 9 - Gestione delle richieste, tracciabilità e ruolo del RSV

- a) Le richieste di supporto tecnico-operativo e di intervento indirizzate al C.R.I.U.V. sono trasmesse al RSV mediante canali istituzionali idonei a garantire protocollazione, conservazione e tracciabilità.
- b) Qualora una richiesta pervenga direttamente al C.R.I.U.V., il Centro è tenuto a trasmetterla senza ritardo al RSV e non può procedere alla relativa istruttoria o esecuzione in assenza di preventiva autorizzazione, salvo quanto già previsto nel programma annuale approvato.
- c) L'attivazione delle attività del C.R.I.U.V. avviene previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del RSV, salvo le attività già previste nel programma annuale approvato.
- d) Le attività svolte dal C.R.I.U.V. sono oggetto di registrazione e tracciabilità.

- e) Al termine delle attività, il C.R.I.U.V. redige apposita relazione tecnica e la trasmette alla Regione Campania, per il tramite del RSV, secondo format e modalità definite dalla Regione.

Articolo 10 - Funzione di supporto al RSV e integrazione nella Carta dei servizi

- a) Il C.R.I.U.V. opera quale modalità organizzativa tecnico-funzionale di supporto tecnico-operativo del RSV, in coerenza con la normativa vigente e con gli atti regionali di organizzazione dei servizi veterinari.
- b) Nell'ambito delle attività di competenza, il C.R.I.U.V. assicura supporto al RSV per lo svolgimento delle funzioni di raccordo, coordinamento tecnico, impulso e monitoraggio, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti competenti.
- c) Le attività del C.R.I.U.V. possono essere ricomprese nella Carta dei servizi della struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, quale articolazione operativa funzionalmente integrata.
- d) Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, il C.R.I.U.V.:
- fornisce supporto tecnico-specialistico per la formulazione di riscontri a quesiti, pareri e richieste di chiarimento di competenza della Regione;
 - contribuisce allo svolgimento di attività tecnico-operative secondo le direttive impartite dal RSV e dagli uffici regionali competenti;
 - assicura il supporto istruttorio e operativo per l'attuazione di iniziative, programmi e interventi regionali;
 - supporta la predisposizione di strumenti tecnici funzionali alla gestione dei rischi sanitari in materia di sanità animale.
- e) Resta ferma l'assenza di autonoma soggettività giuridica del C.R.I.U.V. e il rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti competenti.

Articolo 11 - Strutture, beni e risorse: titolarità, disponibilità e criteri di utilizzo

- a) Le strutture, i beni strumentali e le dotazioni destinate alle attività del C.R.I.U.V., ancorché realizzati o potenziati con risorse regionali, restano nella titolarità dell'Ente proprietario o assegnatario, che ne assicura la gestione amministrativa, tecnica e logistica nel rispetto della normativa vigente.
- b) Le strutture e le risorse rese disponibili dall'ASL ospitante sono destinate alle finalità del presente Protocollo e devono essere utilizzate secondo le priorità definite dalla Regione Campania, a favore dell'intero territorio regionale.
- c) Il RSV, nell'ambito delle funzioni di raccordo e coordinamento tecnico, concorre all'individuazione delle priorità di utilizzo delle strutture e delle risorse del C.R.I.U.V., evitando duplicazioni di attività e favorendo l'equa distribuzione degli interventi, ferma restando la competenza gestionale dell'Ente titolare.
- d) Resta ferma la titolarità e la gestione amministrativa, patrimoniale, logistica, manutentiva e assicurativa delle strutture e dei beni in capo all'Ente titolare.

Articolo 12 - Flussi informativi, trattamento dei dati e riservatezza

- a) I flussi informativi generati nell'ambito delle attività del C.R.I.U.V. sono finalizzati al supporto della programmazione, del monitoraggio e delle funzioni istituzionali del Servizio Sanitario Regionale.
- b) Le Parti garantiscono che accesso, gestione e trattamento dei dati avvengano nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e della normativa nazionale applicabile.
- c) Le basi dati, i sistemi informativi, i cruscotti di monitoraggio e la reportistica connessi alle attività del C.R.I.U.V. sono gestiti secondo le modalità e le regole tecniche definite dalla Regione Campania.

- d) È fatto espresso divieto di diffusione, comunicazione o utilizzo non autorizzato di dati, informazioni, immagini o documenti relativi alle attività del C.R.I.U.V.
- e) Restano ferme le responsabilità dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
- f) I ruoli privacy delle Parti sono disciplinati, ove necessario, mediante separati atti di designazione, contitolarità o nomina a responsabile del trattamento.

Articolo 13 - Pubblicazioni scientifiche, proprietà intellettuale e utilizzo del nome

- a) Le attività di ricerca applicata, le pubblicazioni scientifiche e i contributi tecnico-scientifici derivanti da attività svolte nell'ambito del C.R.I.U.V. sono previamente comunicati e, ove necessario, condivisi con la Regione Campania, al fine di assicurare il corretto coordinamento istituzionale, la tutela dei dati, della riservatezza e dei diritti di proprietà intellettuale, nonché l'esatta indicazione del Centro e della Regione Campania, ferma restando l'autonomia scientifica dei soggetti accademici e degli enti di ricerca coinvolti.
- b) Le pubblicazioni e i contributi scientifici riportano, secondo modalità concordate con la Regione Campania e nel rispetto delle regole editoriali applicabili, il riferimento al C.R.I.U.V. e alla Regione Campania, senza che ciò possa essere inteso come attribuzione alla Regione di valutazioni, opinioni o conclusioni scientifiche non formalmente approvate come posizione istituzionale.
- c) Restano soggetti a preventiva autorizzazione regionale l'utilizzo della denominazione del Centro, dei loghi, dei segni distintivi e dei riferimenti istituzionali della Regione Campania, nonché la diffusione di dati, documenti, immagini, report, informazioni non già pubblici o contenuti comunque idonei a impegnare all'esterno la Regione, il Centro o gli altri enti partecipanti.
- d) È fatto divieto di utilizzare il nome, i riferimenti istituzionali o i risultati delle attività del C.R.I.U.V. per finalità non autorizzate, commerciali, promozionali o comunque non riconducibili alle attività istituzionali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
- e) I diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle attività svolte nell'ambito del C.R.I.U.V. sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente, degli ordinamenti interni delle Parti e delle competenze istituzionali dei soggetti partecipanti.
- f) Restano fermi gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, segreto d'ufficio, riservatezza, tutela delle informazioni non pubbliche e rispetto delle eventuali procedure di autorizzazione o validazione previste dagli atti regionali di programmazione e coordinamento.

Articolo 14 - Comunicazione istituzionale, utilizzo dei loghi e strumenti digitali

- a) L'identità visiva, i loghi e i format istituzionali relativi al C.R.I.U.V. sono definiti e disciplinati dalla Regione Campania.
- b) È fatto espresso divieto di utilizzare loghi, denominazioni o segni distintivi riconducibili al C.R.I.U.V. o alla Regione Campania, nonché di attivare, gestire o utilizzare siti web, portali, piattaforme digitali, canali social o altri strumenti di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione regionale.
- c) Le comunicazioni esterne relative ad attività, risultati, eventi o criticità afferenti al C.R.I.U.V. sono effettuate esclusivamente tramite i canali istituzionali autorizzati.
- d) L'utilizzo non autorizzato di loghi, strumenti digitali o canali di comunicazione comporta l'esclusione della riconducibilità delle relative attività al C.R.I.U.V. e alla Regione Campania, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitti di interesse e incompatibilità

- a) Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità, in conformità alla normativa vigente e ai rispettivi strumenti organizzativi.
- b) I componenti del Tavolo tecnico di coordinamento, il Direttore Tecnico, i responsabili delle aree funzionali e il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività del C.R.I.U.V. sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

- c) Eventuali situazioni di conflitto di interesse, sopravvenute o non precedentemente dichiarate, devono essere comunicate senza ritardo e comportano l'obbligo di astensione dalle attività cui il conflitto si riferisce.
- d) Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, codici di comportamento e responsabilità disciplinare.

Articolo 16 - Aspetti finanziari, rendicontazione e monitoraggio

- a) Le risorse finanziarie eventualmente assegnate dalla Regione Campania per lo svolgimento delle attività del C.R.I.U.V. sono utilizzate nel rispetto degli atti di programmazione e assegnazione, nonché delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e gestione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale.
- b) Il C.R.I.U.V. non dispone di autonomia contabile e non può assumere direttamente impegni di spesa.
- c) Le attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici atti regionali.
- d) Sono ammissibili esclusivamente le spese:
 - coerenti con il programma approvato;
 - preventivamente autorizzate;
 - necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - documentate da idonei giustificativi;
 - tracciabili;
 - rendicontate secondo le modalità stabilite dalla Regione.
- e) Il C.R.I.U.V. è tenuto alla rendicontazione periodica delle attività svolte, con riferimento agli output prodotti, ai tempi di realizzazione e alle risorse impiegate.
- f) Il Tavolo tecnico di coordinamento esamina il piano annuale delle attività del C.R.I.U.V. e il relativo rapporto di consuntivazione e li trasmette alla Regione Campania, per il tramite del RSV, ai fini della relativa approvazione o presa d'atto secondo gli atti di programmazione regionale.
- g) Con cadenza semestrale, il Direttore Tecnico, con il supporto dell'OERV o di altra struttura regionale equivalente, predispone un report di monitoraggio intermedio.
- h) Con cadenza annuale, il Direttore Tecnico predispone:
 - la relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente;
 - la programmazione operativa per l'anno successivo;
 - la rendicontazione economica delle risorse impiegate;
 - l'indicazione degli output prodotti e degli indicatori di risultato.
- i) La liquidazione di eventuali risorse previamente assegnate, autorizzate e impegnate con specifici atti regionali avviene esclusivamente previa verifica amministrativo-contabile da parte degli uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente e senza che dal presente Protocollo derivi alcun diritto automatico a compensi, corrispettivi, rimborsi o finanziamenti.
- j) La tracciabilità delle attività, dei flussi informativi e della rendicontazione può essere assicurata anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi regionali, ove applicabili.

Articolo 17 - Responsabilità, sicurezza e coperture assicurative

- a) Le attività svolte dal personale afferente alle Parti nell'ambito del C.R.I.U.V. si intendono espletate nell'ambito dei rispettivi rapporti di servizio.
- b) In caso di attività svolte sul territorio, la responsabilità organizzativa e la gestione operativa degli interventi restano in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
- c) Restano ferme le coperture assicurative, le tutele e le responsabilità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dei singoli Enti.

Articolo 18 - Durata, modifiche e recesso

- a) Il presente Protocollo ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
- b) Entro dodici mesi dalla sottoscrizione deve essere approvato il primo programma annuale delle attività.
- c) Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo sono adottate in forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti.
- d) Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi.
- e) Il recesso non pregiudica il completamento delle attività già autorizzate, salvo diversa disposizione della Regione Campania per comprovati motivi di urgenza, sanità pubblica o interesse pubblico.

Articolo 19 - Foro competente e clausole finali

- a) Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Protocollo resta ferma la giurisdizione del giudice competente secondo la normativa vigente. Per le controversie eventualmente devolute alla giurisdizione ordinaria, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
- b) Il presente Protocollo si adegua automaticamente alle sopravvenienze normative che incidano sul suo oggetto e sulle modalità operative.
- c) Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre quelli eventualmente previsti da specifici atti regionali di programmazione, assegnazione e impegno.
- d) Il presente Protocollo è sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa, secondo le modalità consentite dall'ordinamento vigente, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ove dovuta.

Articolo 20 - Clausola di coordinamento con atti pregressi e regolamenti interni

- a) Dalla data della relativa sottoscrizione, il presente Protocollo sostituisce integralmente i precedenti protocolli, accordi o atti convenzionali relativi al medesimo Centro, fatti salvi gli effetti già prodotti, le attività già autorizzate, gli obblighi di rendicontazione e i rapporti giuridici già perfezionati.
- b) Restano ferme le deliberazioni regionali istitutive dei Centri, che conservano efficacia per quanto compatibili con il presente Protocollo e con la deliberazione regionale di approvazione degli schemi aggiornati.
- c) Eventuali regolamenti aziendali, disciplinari interni, atti organizzativi o disposizioni operative relativi al Centro restano efficaci esclusivamente nella misura in cui siano compatibili con il presente Protocollo e con gli indirizzi regionali. In caso di contrasto, prevalgono il presente Protocollo e gli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
- d) Gli enti presso cui sono incardinate le sedi operative provvedono, ove necessario, ad adeguare i propri atti interni al presente Protocollo, senza attribuire al Centro autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, negoziale o gestionale e senza alterare le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali, della Regione Campania e degli altri soggetti competenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, ____ / ____ / _____

Per la Regione Campania

Per l'Azienda Sanitaria Locale _____

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno